

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il ricorrente ha esposto di aver stipulato in data 31/01/2020 con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per un importo lordo di € 17.760,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 148,00 ciascuna. Ha precisato di aver estinto anticipatamente il finanziamento in data 31/03/2024, dopo il pagamento di 49 rate, e di aver maturato, per l'effetto, il diritto alla restituzione degli oneri non goduti. A fronte del reclamo presentato in data 16/09/2025, l'intermediario ha opposto un diniego in data 14/11/2025. Il ricorrente ha pertanto chiesto la condanna dell'intermediario alla restituzione della somma di € 1.132,10, oltre al rimborso delle spese di procedura, degli interessi legali e delle spese legali quantificate in € 200,00.

L'intermediario resistente, ritualmente costituito, ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione pregiudiziale sollevata dal Giudice di Pace di Palermo in merito all'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito, ha sostenuto la correttezza del proprio operato, avendo già rimborsato gli interessi non maturati per € 1.631,26. Ha contestato la rimborsabilità dei costi up front quali le "spese di istruttoria" e le "spese di intermediazione", in quanto relativi ad attività esauritesi prima dell'erogazione del finanziamento. Ha inoltre eccepito l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali, stante la natura seriale della controversia. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via pregiudiziale, l'intermediario ha chiesto la sospensione del presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) su un rinvio pregiudiziale operato dal Giudice di Pace di Palermo. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Come costantemente affermato dai Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE produce un effetto sospensivo obbligatorio unicamente per il giudizio pendente dinanzi al giudice a quo che lo ha sollevato. Nessun obbligo di sospensione è invece previsto per altri organi giurisdizionali o, come nel caso di specie, per un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, dinanzi ai quali pendano controversie analoghe. Peraltro, le Disposizioni che regolano il funzionamento dell'ABF (Sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in ipotesi tassative, tra le quali non rientra quella in esame.

Questo Collegio, in conformità con precedenti decisioni su fattispecie identiche, ritiene pertanto di poter decidere la controversia nel merito, superando l'eccezione sollevata dall'intermediario.

Venendo al merito della controversia, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

La controversia verte sul diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito, alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a suo carico, inclusi quelli c.d. up front.

Il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 31 gennaio 2020, ossia in data antecedente all'entrata in vigore (25 luglio 2021) della nuova formulazione dell'art. 125-sexies TUB. La disciplina applicabile *ratione temporis* deve essere individuata alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza europea (sentenza CGUE, C-383/18, c.d. "Lexitor"), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 263/2022) e, da ultimo, dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (convertito in L. n. 136/2023).

Tale quadro normativo e giurisprudenziale ha consolidato il principio secondo cui, anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzione di tutti i costi sostenuti, in proporzione alla vita residua del contratto, senza distinzione tra costi recurring (ricorrenti) e costi up front (istantanei), con la sola esclusione delle imposte.

Nel caso di specie, il contratto prevedeva, oltre agli interessi, le seguenti voci di costo: "Spese d'istruttoria" per € 400,00 e "Costi di intermediazione" per € 1.000,00. Tali oneri, per loro natura e sulla base degli orientamenti consolidati di questo Arbitro, devono essere qualificati come up front, in quanto remunerano attività che si esauriscono nella fase prodromica alla stipulazione del contratto.

In sede di estinzione anticipata, avvenuta dopo il pagamento di 49 rate su 120, l'intermediario ha provveduto a rimborsare unicamente la quota di interessi non maturati, omettendo la restituzione della quota parte dei suddetti costi up front.

Per la quantificazione del rimborso, in assenza di una diversa pattuizione contrattuale, occorre applicare il criterio del costo ammortizzato (c.d. "curva degli interessi"), come indicato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, i cui principi sono stati fatti salvi dalla citata sentenza della Corte Costituzionale. L'applicazione di tale criterio di calcolo alle voci di costo up front ("Spese d'istruttoria" e "Costi di intermediazione") determina un importo rimborsabile pari a € 725,00.

La pretesa del ricorrente, basata su un calcolo effettuato con il criterio lineare (*pro rata temporis*) su tutte le voci di costo, non può essere integralmente accolta, dovendosi invece riconoscere l'importo calcolato secondo il corretto criterio del costo ammortizzato.

La domanda generica di restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione" deve essere respinta, in quanto del tutto sfornita di prova, il cui onere grava sulla parte ricorrente (cfr. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 413/2023).

Non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale. Sebbene ammissibile in questa sede, il riconoscimento di un simile danno presuppone la prova di un

comportamento gravemente scorretto o ingiustificatamente dilatorio da parte dell'intermediario, ovvero la particolare complessità della materia (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025). Nel caso di specie, la controversia verte su una questione ormai seriale e di non particolare complessità, e non emergono dagli atti elementi tali da configurare una condotta dell'intermediario meritevole di sanzione risarcitoria a questo titolo.

Sull'importo complessivamente dovuto dall'intermediario (€ 725,00) sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo (16/09/2025) fino al saldo effettivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 725,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE